

Atto di avviso per pubblici proclami,
in ottemperanza al decreto n. 2197/2022, reso dal Presidente della
Sezione Quarta del Tar Lazio - Roma nel giudizio r.g. n. 771/2022

I sottoscritti avv.ti prof. Ottavio Grandinetti (c.f.: GRN TTV 61A03 C352T), Daniele Majori (c.f.: MJR DNL 81B21 H501H) e Andrea Aurelio Di Todaro (c.f.: DTD NRR 78R14 H501E), con studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87, in qualità di difensori della dott.ssa Mira Federica Mele, nata a Napoli il 5 settembre 1994 (c.f.: MLE MFD 94P45 F839D), giusta procura speciale per atto dott.ssa Mara Mililotti, notaio in Napoli, rep. n. 3239 del 24 gennaio 2022 ed in forza dell'autorizzazione di cui al decreto presidenziale n. 2197/2022 del 30 marzo 2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 771/2022 (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 06.80669857 o presso i seguenti indirizzi pec:

ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org

danielemajori@ordineavvocatiroma.org

andreaaurelioditodaro@ordineavvocatiroma.org)

* * *

Premesso

- che, con decreto presidenziale n. 2197/2022 del 30 marzo 2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 771/2022, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami con le seguenti modalità:

«a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Riservato di porre a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta»;

avvisano che

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Quarta;
- il numero di registro generale del ricorso è 771/2022;
- il nome della parte ricorrente è Mira Federica Mele;
- le Amministrazioni intimare sono le seguenti (in persona dei rispettivi legali rappresentanti): Ministero della Giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; RIPAM – Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni; Ministero per la Pubblica Amministrazione; Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;
- il ricorso è stato notificato anche ad alcuni controinteressati – Raffaele D'Arco e Anna Marino – non costituiti in giudizio;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nelle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (di seguito, “*Concorso*”) per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli, nonché, ove occorra, per i Distretti delle Corti d'Appello di Ancona, L'Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste e Venezia e altresì per la Corte di Cassazione, pubblicate in data 14.01.2022 all'indirizzo internet <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato>;
- con il ricorso sono stati impugnati, con richiesta di adozione delle opportune misure cautelari, nonché abbreviazione dei termini *ex art. 53 c.p.a.*:
 - a)** gli esiti della prova scritta del ricorrente inerente il Concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli (Codice NA), esiti comunicati alla ricorrente in data 1° dicembre 2021;
 - b)** la graduatoria di merito dei vincitori e altresì di quella degli idonei del Concorso relativa al Distretto della Corte d'Appello di Napoli (Codice NA) per i candidati in possesso della laurea in giurisprudenza, provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale di Formez PA il 14 gennaio 2022;
 - c)** tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: **c.1)** il Bando del Concorso, pubblicato

in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021; **c.2)** la delibera RIPAM n. 16 del 2021, recante la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame; **c.3)** gli eventuali verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad esse relative; **c.4)** la deliberazione di approvazione della suindicata graduatoria di merito, non conosciuta; **c.5)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, relativi alla procedura di scelta della sede nell'ambito degli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Napoli da parte dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame; **c.6)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Napoli hanno deliberato l'assunzione e/o l'immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame;

- con il ricorso è stato altresì richiesto l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento della dott.ssa Mira Federica Mele tra i vincitori del Concorso e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione della ricorrente, nonché l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti delle Amministrazioni resistenti;

- i motivi su cui si fonda il ricorso possono essere così sintetizzati:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando e dei principi che regolano la valutazione dei quesiti a risposta multipla. Eccesso di potere per difetto di presupposto, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa.

I.1. I provvedimenti impugnati sono illegittimi, anche in via derivata, in quanto la prova scritta della ricorrente è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,25 punti ed è risultata «*non superata*» per effetto della risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 40 (di lingua inglese), così formulato:

«*Choose the correct preposition:*

(*sentir parlare di*) *hear*.

Of.

Into.

About.».

La ricorrente ha selezionato la prima risposta («*Of*»), mentre il lettore ottico ha considerato corretta la terza risposta («*About*»).

Senonché, **secondo i principali dizionari di lingua inglese**, il *prepositional verb* «*to hear of*» significa letteralmente «*sentir parlare di*», sicché la risposta fornita dalla ricorrente è proprio quella corretta.

Si chiede pertanto che codesto ecc.mo Tar voglia annullare la qualificazione come “risposta errata” della risposta fornita dalla ricorrente (che ha scelto “*Of*”) e, per converso, la qualificazione di “risposta esatta” a coloro che hanno scelto “*About*”, con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore della ricorrente e del suo inserimento in Graduatoria.

*

I.2. Fermo quanto sopra, va però aggiunto che l’annullamento del punteggio ingiustamente penalizzante attribuito alla ricorrente conseguirebbe persino nell’ipotesi subordinata in cui si ritenessero corrette entrambe le risposte (cioè, sia “*Of*” che “*About*”).

Difatti, in quest’ottica subordinata bisognerebbe comunque applicare la giurisprudenza secondo cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tale approdo giurisprudenziale, com’è noto, non travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’Amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842; Tar Lazio, Roma, sez. III-*quater*, 4 luglio 2018 n. 7392).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «*oggettivamente*» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Appare quindi evidente come, in quest’ottica subordinata, il quesito in esame conterrebbe due risposte corrette nelle griglia di opzioni predisposta dalla Commissione, con conseguente violazione della predetta *regula iuris*, secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non

pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti, sicché le domande devono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta, nella fattispecie carente

Ciò posto, si dovrebbe in ogni caso concludere, in linea con la costante giurisprudenza in materia, che il quesito in esame è da considerare illegittimo.

*

I.3. Ne consegue l'illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati per tutte le rubricate censure.

* * *

II. Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione ed assorbimento dei titoli. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati.

II.1. Fermo quanto sopra, in relazione alla valutazione dei titoli (sui cui effetti pratici si tornerà anche *infra*, con riferimento alle domande di accertamento e condanna di cui al successivo § III), giova osservare che il Bando:

(i) all'art. 2, co. 1, lett. c), prevede, quali requisiti di ammissione per i laureati di area giuridica, i seguenti titoli:

«c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; // ovvero // diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; // ovvero // laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: // ovvero // laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza»;

(ii) all'art. 6, co. 2, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, prevede, tra l'altro, quanto segue:

«Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: // a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...) // b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. **diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica CHE SIANO IL PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE INDICATA QUALE TITOLO DI STUDIO RICHiesto PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: punti 2,00 (...)**».

Nel complesso, quindi, risulta:

- da un lato, che il Concorso è aperto anche ai possessori di laurea triennale;
- dall'altro lato, che gli stessi candidati laureati "triennali" – qualora in possesso anche del titolo di laurea biennale che costituisce «il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» – sembrerebbero gli unici a poter beneficiare, di fatto, dei 2 punti aggiuntivi per «ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo».

Sennonché, la *lex specialis*, che peraltro è ambigua, deve essere evidentemente interpretata alla luce della normativa in materia di titoli di studio (del resto richiamata anche nel preambolo del Bando) e, in particolare, del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di titoli cd. assorbenti, in quanto diversamente si poverrebbe ad un esito illegittimo e paradossale, secondo cui i possessori del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (come la ricorrente) – pur avendo conseguito un titolo evidentemente superiore rispetto alle suindicate lauree triennali (ed equivalente a quello che si matura in caso di «proseguimento della laurea triennale»: doc. n. 17), non potrebbero beneficiare di detto punteggio aggiuntivo.

*

II.2. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il possesso del titolo di studio superiore deve ritenersi “assorbente” in tutti i casi in cui le materie di studio, le attività di tirocinio, gli esami finali ecc. che hanno condotto al conseguimento di tale titolo comprendono, ad un livello di maggiore approfondimento e specializzazione, gli insegnamenti impartiti e le attività formative e/o pratiche previste dai programmi del corso di studi che conduce al titolo “inferiore” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 12 aprile 2021, n. 4259; Id., ord. 24 febbraio 2020, n. 1181; Tar Basilicata, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 28 ottobre 2014, n. 733).

D’altro canto, la stessa giurisprudenza ha chiarito che un’interpretazione difforme risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione e con il criterio di ragionevolezza, nonché con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbimento dei titoli (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-*bis*, 7 gennaio 2021, n. 226).

Infatti, allorché un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo *de quo* anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio di tale titolo comprendono quelle di questi ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori

richiesti dal bando stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-*bis*, 6 novembre 2020, n. 11559).

Ne consegue, con tutta evidenza, la necessità di interpretare il Bando nel senso che, in particolare, anche ai possessori di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – quale la ricorrente – spettino i 2 punti previsti dal citato art. 6, co. 2, lett. *b*), punto *i*).

*

II.3. In subordine e salvo gravame – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter interpretate il Bando nei termini suesposti – si eccepisce anche l'illegittimità di detta previsione della *lex specialis*, sempre per evidente contrasto con i rubricati principi di cui la giurisprudenza citata costituisce applicazione.

* * *

III. Sulle domande di accertamento e condanna, anche in via risarcitoria.

III.1. Sempre sulla base delle predette gradate censure, la ricorrente chiede:

- in via principale (e cioè nella prospettiva che codesto ecc.mo Tar condivida che l'unica risposta giusta al quesito sia "Of"), che sia accertato il suo diritto all'attribuzione del punteggio, per la prova scritta, di **punti 21,375** (cioè, punti 20,25 + l'errata penalizzazione di -0,375 punti + il punteggio per risposta esatta di 0,750 = 21,375 punti) con correlativa riduzione del punteggio attribuito a coloro che hanno scelto "About", con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore della ricorrente ed inserimento della ricorrente in Graduatoria;
- in via subordinata (e cioè per l'ipotesi che codesto ecc.mo Tar dovesse considerare esatte entrambe le risposte "Of" ed "About"), di disporre comunque la neutralizzazione del suindicato quesito, in ogni caso con conseguenziale esito di superamento della prova scritta ed inserimento della ricorrente in Graduatoria.

Peraltro, a tale ultimo proposito si segnala che, in applicazione dell'art. 6, co. 2, del Bando, **alla ricorrente (che ha conseguito il 13.12.2017 la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico con la votazione di 110/110 e lode: doc. n. 18) spettano altresì:**

a) 6 punti (3 X 2= 6), poiché lo stesso comma 2, al primo capoverso, dispone che «*Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*»;

b) 2 punti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. *b*), punto *i*), del Bando o, se del caso, previo annullamento di tale previsione per le ragioni di cui al precedente § II, in considerazione del conseguimento di un titolo di studi maggiore della laurea triennale consentita per l'accesso al Concorso;

c) 3 punti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. *c*), del Bando, per l'abilitazione alla professione di avvocato (**doc. n. 19 e cit. doc. n. 6**);

d) 4 punti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), del Bando, per lo svolgimento, con esito positivo, del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (**doc. n. 20**).

La ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 36,375 punti e, pertanto, ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del Concorso.

*

III.2. Inoltre, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, nonché per la denegata ipotesi che le richieste misure cautelari non dovessero scongiurare il prodursi di pregiudizi economici, si formula sin d'ora domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti all'integrale risarcimento dei danni subiti e *subendi*, che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.

avvisano altresì

- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

- che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto presidenziale n. 2197/2022 del 30 marzo 2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 771/2022;

- che al presente avviso, sottoscritto digitalmente (*file* "Avviso.pdf"), sono allegati:

(i) il testo integrale del ricorso (*file* "Ricorso.pdf", sottoscritto digitalmente);

(ii) il decreto presidenziale n. 2197/2022 del 30 marzo 2022 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, reso dal Tar Lazio - Roma, Sezione Quarta, nel giudizio r.g. n. 771/2022 (*file* "Decreto n. 2197-2022.pdf", sottoscritto digitalmente);

(iii) l'elenco nominativo dei controinteressati (*file* "Elenco controinteressati.pdf").

Roma, 5 aprile 2022

avv. prof. Ottavio Grandinetti

avv. Daniele Majori

avv. Andrea Aurelio Di Todaro